

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

**DEI COMUNI
DI
BORGOLAVEZZARO, VESPOLATE, NIBBIOLA, TORNACO,
TERDOBBIATE E GARBAGNA NOVARESE
CON SEDE
A
TORNACO**

REGOLAMENTO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2009, esecutiva in data 10.01.2010
- Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 15.01.2010 al 30.01.2010
- Entrato in vigore il 31.01.2010

Art. 1

(Costituzione, composizione)

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della L.R. n° 32/2008, è istituita la "Commissione locale per il paesaggio", di seguito indicata "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.
3. La Commissione è composta da 5 (cinque) commissari componenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n° 34-10229 in data 01 /12/2008.
4. I commissari devono rappresentare le competenze e le professionalità richieste dalle disposizioni regionali.
5. La sede della Commissione è presso il Comune Capofila dove di regola si riunisce.
1. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n° 32/2008.

Art. 2

(Nomina, designazione e durata)

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei I Comuni di Borgolavezzaro, Vespolate, Nibbiola, Tornaco, Garbagna Novarese e Terdobbiate. Il Comune di Tornaco assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale del Comune Capofila previo esame dei curricula presentati da parte del Comitato intercomunale di cui all'art.3 della convenzione. A tal fine il Comune Capofila provvede a pubblicare un bando di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
3. I membri della Commissione sono individuati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti.
4. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e Vice presidente
5. Compete al Comune capofila, sentito il Comitato intercomunale, la surroga dei membri dimissionari o decaduti ai sensi del successivo art.4.
6. La durata in carica della Commissione coincide con il termine stabilito dall'art.6 della convenzione. Alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova e comunque non oltre 120 giorni dalla data delle elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni.
7. I componenti della Commissione sono rinominabili per una sola volta.

Art. 3

(Casi di incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

Art. 4

(Casi di decadenza dei commissari)

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.
3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 5

(Individuazione delle attribuzioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.
3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.
4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale.
5. Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49. quindicesimo comma, della L.R. n° 56/77 e s.m.i., e di cui all'art.32 della legge n.47/1985 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
6. I componenti della Commissione direttamente o indirettamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla trasmissione del provvedimento finale dell'istruttoria ai Responsabili di Servizio dei Comuni associati ai quali spetterà il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Art. 6

(Modalità di convocazione)

1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni bimestre. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria.
2. La seduta è convocata tramite posta, fax, e-mail, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione.
3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 7

(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il Vicepresidente.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Il Responsabile del procedimento nelle svolgimento delle funzioni di Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla trasmissione degli stessi al Comune interessato nonché alla raccolta ed archiviazione dei verbali;
I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.
6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8

(Rapporto con le strutture organizzative dei Comuni)

1. E' richiesta la presenza dei Responsabili de servizi ai lavori della Commissione, qualora il loro apporto sia ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.